DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 54/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

vista la legge 16 febbraio 1967, n. 14 con la quale la Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Giuseppe David e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Giuseppe David*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL'EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER L'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. Ordinamento – Organi » 14

2. Personale » 16

3. Attività istituzionale » 17

4. Gestione finanziaria » 20

4.1 Conto finanziario » 21

4.2 Situazione di cassa » 25

4.3 Situazione patrimoniale » 28

4.4 Conto economico » 31

5. Considerazioni conclusive » 32

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della "Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i Dipendenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione" per l'esercizio 2002 ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 21 marzo 1958.

1- Ordinamento - Organi

La Cassa è stata istituita dalla legge n. 14 del 16 febbraio 1967[1], con lo scopo di assicurare l'assistenza e la previdenza al personale della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'organizzazione e le funzioni della Cassa sono regolate dallo Statuto, approvato con D.P.R. n. 950[2] del 26 settembre 1985 (come modificato dall'articolo 18 del D.P.R. n. 202/1998).

Le leggi n. 625 del 18 ottobre 1978 e n. 870 del 1 dicembre 1986[3], hanno modificato la disciplina precedente, per quanto concerne i diritti dovuti dall'utenza alla Motorizzazione, stabilendo una maggiore entrata per la Cassa. In particolare, l'articolo 16 della legge n. 870/1986, ha previsto la destinazione sino al 10% dei suddetti introiti tariffari, che affluiscono al capitolo di entrata del Ministero per interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e dei loro aventi causa.

Con il citato D.P.R. n. 950/1985 di approvazione del nuovo Statuto, è stata autorizzata la devoluzione alla Cassa di un importo non superiore al 95% dei fondi che, per ogni esercizio finanziario, vengono stanziati nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per le spese di cui sopra, nonché delle somme rimaste a disposizione dell'Amministrazione e non utilizzate a fine esercizio.

Il D.P.R. n. 177 del 26.3.2001 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) abroga il precedente regolamento n. 202/98 facendo salvo l'articolo 18 c. 2, in cui si è concretizzata la fusione dei Ministeri dei Trasporti e della Marina Mercantile, nulla prevedendo in merito alla organizzazione ed alla struttura della Cassa.

Non si è , cioè, in alcun modo intervenuti sullo Statuto della Cassa, che era impostato, sulla base della legge istitutiva dell'Ente, sulla logica di erogare i vari benefici esclusivamente al personale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ed in particolare solo a quei dipendenti che curavano le operazioni tecniche e tecnico - amministrative, cui erano

1 Di conversione del D.L. n. 1090 del 21 dicembre 1966.

2 Che ha modificato il precedente Statuto, approvato con D.P.R. n. 1231 del 25 giugno 1968.

3 La legge n.14/1967 ha stabilito che il 4% dei diritti dovuti dall'utenza alla Motorizzazione Civile per operazioni tecniche e tecnico-amministrative, fossero devolute dal Ministero dei Trasporti alla Cassa.

collegati i "diritti" costituenti, in concreto, le principali risorse finanziarie della Cassa[4].

L'articolo 9 della legge n. 537/93 non impedisce alla Cassa di continuare ad usufruire dei trasferimenti erariali necessari all'espletamento dell'attività istituzionale[5]. Rimangono tuttavia dubbi, come più volte segnalato dalla Corte nelle precedenti relazioni, per l'ampliamento dei destinatari, in mancanza di espressa previsione normativa.[6]

Relativamente alla struttura ed all'organizzazione dell'Ente - presieduto dal Capo del personale della Direzione generale della Motorizzazione Civile - si è già in dettaglio riferito in passato (relazione Corte dei conti esercizi dal 1998 al 2000).

Con decreto del 5 aprile 2002, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio per le Politiche del Personale e gli Affari Generali – Direzione generale per le Politiche del Personale e gli Affari Generali, ha ricostituito per un quadriennio il CdA della Cassa, nonché il Collegio dei revisori.

In questa sede va sottolineato l'eccessivo numero di soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione, il quale per essere rappresentativo delle varie Organizzazioni Sindacali risulta composto da 15 membri (e 13 supplenti).

Per quanto riguarda il trattamento economico, lo Statuto stabilisce, agli artt.12-18-19, la gratuità delle cariche per i dipendenti della detta Direzione Generale che fanno parte degli organi dell'Ente.

E' stato previsto un compenso esclusivamente per il Presidente del Collegio dei revisori (dipendente del Ministero del Tesoro), che è stato quantificato, con provvedimento interdirettoriale (Trasporti- Tesoro) in data 28 dicembre 1998 n. 45221, in euro 1.859,24 annue lorde, ed è rimasto invariato.

[4] I diritti sono dovuti per operazioni tecniche e tecnico-amministrative ai sensi del D.L. n. 1090/66, come modificato dall'art. 16 della legge n. 870/1986.

[5] Parere del Consiglio di Stato n. 1024/98 del 4 novembre 1998.

[6] Atti parlamentari XIV legislatura, Doc. XV n. 58; Atti parlamentari XIV legislatura, Doc. XV n. 186.

2 – Personale

Relativamente alla tematica del personale, l'Ente comunica alla Corte l'invariata situazione dello stesso, con la sola dipendente a suo tempo assunta con contratto privato, il cui costo ammonta ad euro 16.235,19, comprensivo di stipendio, incentivo, buoni pasto e straordinario.

La quota relativa al T.F.R. viene indicata, assieme alla consistenza del fondo, nella parte relativa alla situazione patrimoniale.

L'Ente si avvale poi di personale dipendente del Ministero[7].

Ai sensi dell' art. 20 dello Statuto, sono stati pagati per trasferte ai consiglieri residenti fuori Roma, euro 14.052,54.

[7] Il Consiglio ha richiesto l'incremento di unità da 10 a 30 – Verbale n. 343 del 21.11.2002